



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 23 dicembre 2014 n.217

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 22 dicembre 2014;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

**RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA ITALIANA CIRCA LA CORRETTA INTERPRETAZIONE
DELL'ARTICOLO 43 DELLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO
DEL 1939 IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana circa la corretta interpretazione dell'articolo 43 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 1939 in materia di marchi e brevetti concluso con Scambio di Note in data 8 luglio 2014 e 21 novembre 2014 (Allegato A).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 dicembre 2014/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini



Prot. 2014

**AMBASCIATA D'ITALIA
NOTA VERBALE**

L'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica di San Marino ha l'onore di presentare i suoi complimenti alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

L'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica di San Marino ha l'onore di riferirsi alla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, stipulata tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia e, in particolare, all'art. 43 della stessa, incluso nel Capo V "Del diritto d'autore e delle privative industriali".

A seguito delle consultazioni intervenute, la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino intendono chiarire in via interpretativa che l'articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 deve essere inteso nel senso di applicarsi esclusivamente alle usurpazioni e contraffazioni di titoli di privativa relativi a invenzioni industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli industriali oggetto di brevettazione o registrazione in uno dei due Stati in base alle rispettive procedure nazionali vigenti e precisamente ai titoli ottenuti a seguito di domande nazionali rispettivamente di brevetto, marchio, disegno e modello presentate agli Uffici Brevetti e Marchi di uno dei due Stati.

Sono pertanto esclusi dal riconoscimento di cui al menzionato articolo 43 i titoli ottenuti in ciascuno dei due Stati attraverso le procedure previste da accordi o convenzioni internazionali.

Detta interpretazione si intenderà concordata all'atto della ricezione di una comunicazione formale in tal senso proveniente dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

L'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica di San Marino si avvale dell'occasione per rinnovare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino gli atti della sua più alta considerazione.

San Marino, 8 luglio 2014

On.le Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di
San Marino

Dipartimento Affari Esteri	
DD	
AP	X
AE	
AG	
AEU	
CD	
UAI	
SP	
10 LUG 2014	
Prot. n. 77548	



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Prot. n. 130003/2014

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino presenta i suoi complimenti all'Onorevole Ambasciata d'Italia a San Marino e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale prot. 2014 dell'8 luglio 2014, del seguente tenore:

"L'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica di San Marino ha l'onore di presentare i suoi complimenti alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

L'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica di San Marino ha l'onore di riferirsi alla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, stipulata tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia e, in particolare, all'art. 43 della stessa, incluso nel Capo V "Del diritto d'autore e delle privative industriali".

A seguito delle consultazioni intervenute, la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino intendono chiarire in via interpretativa che l'articolo 43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 deve essere inteso nel senso di applicarsi esclusivamente alle usurpazioni e contraffazioni di titoli di privativa relativi a invenzioni industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli industriali oggetto di brevettazione o registrazione in uno dei due Stati in base alle rispettive procedure nazionali vigenti e precisamente ai titoli ottenuti a seguito di domande nazionali rispettivamente di brevetto, marchio, disegno e modello presentate agli Uffici Brevetti e Marchi di uno dei due Stati.

Sono pertanto esclusi dal riconoscimento di cui al menzionato articolo 43 i titoli ottenuti in ciascuno dei due Stati attraverso le procedure previste da accordi o convenzioni internazionali.

Detta interpretazione si intenderà concordata all'atto della ricezione di una comunicazione formale in tal senso proveniente dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino.

L'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica di San Marino si avvale dell'occasione per rinnovare alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino gli atti della sua più alta considerazione".

Onorevole
Ambasciata d'Italia
SAN MARINO
SP

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 - 882 312
F +378 (0549) 882 814




**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Questa Segreteria di Stato ha l'onore di comunicare che il Governo della Repubblica di San Marino approva l'interpretazione dell'art.43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra i due Paesi, come proposto da parte italiana.

La Nota Verbale prot. 2014 dell'8 luglio 2014 e la presente Nota costituiscono un accordo in tal senso, che, da parte sammarinese, entrerà in vigore dopo la ratifica del Consiglio Grande e Generale. L'interpretazione dell'art. 43 potrà, dunque, ritenersi concordata all'atto della ricezione della Nota di questa Segreteria di Stato che comunicherà l'avvenuta ratifica consiliare.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino si avvale dell'occasione per rinnovare all'Onorevole Ambasciata d'Italia a San Marino gli atti della più distinta considerazione.

San Marino, 21 novembre 2014/1714 d.f.R



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 - 882 312
F +378 (0549) 882 814